

Roma, 11 giugno 2012

Ai Presidenti e Direttori Federazioni

Prot. n. 094/2012/D/gg

- ASSTRA  
- FEDERAMBIENTE  
- FEDERUTILITY

*LORO SEDI*

**Oggetto: Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante "Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione".**

Si informa che lo scorso 7 giugno 2012 è entrato in vigore il provvedimento in oggetto, con il quale il Governo ha nuovamente procrastinato una serie di termini previsti dall'art. 357 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ("Regolamento di esecuzione del Codice degli appalti pubblici"). Le misure adottate sono sostanzialmente finalizzate ad evitare un blocco del mercato degli appalti relativamente a quelle lavorazioni nelle categorie modificate dal testé citato Regolamento per le quali le stazioni appaltanti avrebbero dovuto emettere nuovamente, entro l'8 giugno 2012, i certificati di esecuzione dei lavori eseguiti nelle vecchie categorie, che le imprese appaltatrici utilizzano per la nuova qualificazione.

A ciò, in particolare, provvedono le disposizioni di cui all'art. 1, co. 1, del decreto-legge n. 73, in oggetto, che dispongono una proroga di 180 (centottanta) giorni dei termini previsti dall'articolo 357, commi 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24 e 25, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.


Poiché le ragioni della proroga sono legate alle difficoltà denunciate dalle stazioni appaltanti e dalla stessa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture relativamente alla riemissione dei certificati di esecuzione di lavori, il co. 3 dell'art. 1 dispone che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sono stabilite modalità semplificate per la riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, relativi alle categorie di lavorazioni modificate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Tale decreto dovrà essere adottato entro il termine di 180 (centottanta) giorni a far data dal 7 giugno 2012.

Si evidenzia, infine, ai soli fini di completezza della presente informativa, che il co. 2 dell' art. 1 del provvedimento in oggetto ha procrastinato di un anno i termini per l'operatività del sistema di garanzia globale di esecuzione, previsti dall'art. 357, co. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Pare, infatti, opportuno rammentare che tale forma di garanzia è obbligatoriamente richiesta per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare a base d'asta superiore a 75 milioni di euro, per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro.

Cordiali saluti.

*Il Coordinatore del Comitato di Direzione*

Avv. Guido Del Mese

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Guido Del Mese", written in a cursive style.